



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 11781,11782/I/CPGT

Delibera n. 20/2026

Il Consiglio nella seduta del 20.01.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere: C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 1284 dell'11/11/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 18/11/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma**, con proroga in via eccezionale nelle more dello svolgimento del bando di interpello, del componente dott.ssa **Giuseppa CRISAFULLI**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
PERLINGIERI ALESSANDRO	GT	CGT I grado NAPOLI	1115	GT

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminata l'istanza trasmessa dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, corredata:

- A) del nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati all'istanza, prodotta dal candidato;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di GT è uguale a quello bandito, viene applicato il giudice **PERLINGIERI Alessandro**, pur avendo il candidato dichiarato la non disponibilità alla partecipazione alle udienze in presenza;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- la cessazione dell'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, a decorrere dal 04 febbraio 2026** del componente dott.ssa **Giuseppa CRISAFULLI**;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, a decorrere dal 04 febbraio 2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
PERLINGIERI ALESSANDRO	GT	CGT I grado NAPOLI

- **di invitare**, altresì, il **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma**, valutate le esigenze organizzative della sede diretta, a comunicare a questo Consiglio se intende dare seguito all'applicazione del dott. PERLINGIERI Alessandro, disposta con la presente delibera, avendo quest'ultimo dato disponibilità allo svolgimento delle sole udienze da remoto;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendo i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia Romagna**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il componente risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

LA PRESIDENTE

Firmatario1